

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SALA GIOCHI – GIOCHI LECITIAPPARECCHI AUTOMATICI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 Del 17.02.2011

INDICE

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 - Obiettivi	
Art. 3 - Definizioni	
Art. 4 - Autorizzazione	
Art. 5 - Ampliamento	6
Art. 6 – Requisiti dei locali	6
Art. 7 - Distanze	6
Art. 8 – Pareri tecnici	7
Art. 9 – Somministrazione di alimenti e bevande	7
Art. 10 - Sorvegliabilità	
Art. 11 - Prescrizioni	8
Art. 12 – Orari e modalità di esercizio	9
Art. 13 - Subingresso	
Art. 14 – Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione	9
Art. 15 – Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88	,
del T.U.L.P.S	.10
Art. 16 - Giochi leciti	
Art. 17 - Esercizio del gioco in altri esercizi	
Art. 18 – Prescrizioni	.10
Art. 18 - Sanzioni	.11
Art. 19 – Norme transitorie	.11
Art. 20 - Abrogazioni	.11

Capo I Premesse

Art. 1 – Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) I requisiti ed il procedimento per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito defini "sale giochi") nonché le modalità per la loro gestione;
 - b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'istallazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici come difiniti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., da collocare negli esercizi in possesso di licenza ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

Art. 2 - Obiettivi

1. Garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito, assicuri i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai sensi del presente regolamento s'intendono per:
 - a) **SALA GIOCHI**, i locali (uno o più locali comunicanti) allestiti per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti; ove siano messi a disposizione dei clienti apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici oltre ad eventuali apparecchi meccanici quali ad esempio biliardi, biliardini, flipper juke box, ecc;
 - b) **T.U.L.P.S**. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940 e successive modiche ed integrazioni;
 - c) **GIOCHI LECITI** i giochi tradizionali (carte, bocce, giochi da tavolo, calcetto, tennis da tavolo ecc.) gli apparecchi o congegni da trattenimento ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati ai giochi leciti distinti in:
 - apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke box, calcio-balilla-, flipper, ruspe, ecc.)
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS. (c.d. New Slots)
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del TULPS
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del TULPS
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del TULPS
 - apparecchi per il gioco d'azzardo gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui è vietata l'istallazione;
 - d) **SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE** la superficie accessibile all'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, ecc.-

Capo II Sala Giochi

Art. 4 - Autorizzazione

- 1. Per l'apertura o il trasferimento di un'attività di sala giochi è necessario ottenere autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.:
 - 1. La domanda di autorizzazione per l'apertura di una sala giochi o per il trasferimento di sede deve essere presentata, in carta resa legale, utilizzando la modulistica predisposta dal competente ufficio, deve contenere:

se persona fisica:

- a) Cognome, nome,
- b) data e luogo di nascita,
- c) cittadinanza,
- d) residenza,
- e) codice fiscale del richiedente;

se società:

- a) generalità del Legale Rappresentante,
- b) ragione sociale e denominazione,
- c) numero di Partita I.V.A.;

per tutti:

a) ubicazione dell'esercizio

- b) dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di Prevenzione Incendi;
- c) nel caso di capienza superiore a 100 posti dovrà dichiarare gli estremi, la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché, la data di scadenza della sua validità;
- 2. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, deve essere fatta alla presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento d'identità personale del sottoscrittore;
- 3. L'ordine cronologico di presentazione, quale risulta dalla registrazione di protocollo, costituisce criterio di priorità per l'accoglimento, qualora la domanda sia completa;
- 4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica dei locali e delle aree destinate a parcheggio, rese da un tecnico abilitato;
 - b) certificato di agibilità urbanistica dei locali;
 - c) in caso di società visura camerale e copia atto costitutivo;
 - d) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di possesso dei requisiti morali per svolgere l'attività e della non sussistenza nei propri confronti di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575" (antimafia) da parte del richiedente ed in caso di società da parte di altre persone (amministratori, soci, ecc.) indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998;
 - e) copia del documento che consente il soggiorno in base alla normativa vigente (per le persone che non risultano essere cittadini di uno dei paesi della Comunità Europea);
- 5. L'ufficio comunale incaricato all'istruttoria della pratica, accerta che la domanda e la documentazione allegata siano conformi alla normativa vigente in materia. Inoltre dispone, se del caso, gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati nella domanda con la situazione di fatto e di diritto esistente. Qualora la domanda non sia regolare o completa, provvede a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza concedendo un congruo periodo per la regolarizzazione;
- 6. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o regolarizzazione della stessa, entro il predetto termine il Funzionario Responsabile ne comunica, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito;
- 7. Nel caso di esito positivo la ditta è tenuta a presentare i sottolelencati documenti ed iniziare l'attività entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicata nel comma precedente (a pena di archiviazione della pratica), salvo proroghe per comprovati motivi:
 - a) documentazione attestante la disponibilità dei locali;
 - b) autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, da tecnico abilitato, con la quale dichiara che i locali si prestano ad essere convenientemente sorvegliati ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e dell'art. 9 del presente regolamento;
 - c) attestazione, resa da un tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco regionale, con la quale dichiara il rispetto della normativa relativa all'impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/95 e DPCM 14/11/1997 e Legge Regionale n. 21/99;
 - d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 della Legge 46/90, sottoscritta da un professionista abilitato, anche in relazione al numero di apparecchi elettrici da installare ed al carico massimo consentito;
 - e) certificato di prevenzione incendi, qualora la capienza superi i 100 posti;
 - f) nulla-osta igienico-sanitario;

- g) planimetria dei locali con indicato il posizionamento degli apparecchi e dei giochi in scala adeguata con indicazione della delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.07.2007;
- d) la denominazione prescelta, da esporre sull'insegna del medesimo;
- h) marca da bollo ai sensi di legge.

Art. 5 - Ampliamento

1. L'ampliamento dei locali di sala gioco deve essere comunicato preventivamente al Comune con allegati i documenti previsti alle lettere dalla a) alla i) dell'articolo 4).

Art. 6 – Requisiti dei locali

- 1. I locali nei quali si intende svolgere l'attività di sala giochi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) quelli previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
 - b) di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del R.D. 635/1940 e dall'art. 9 del presente regolamento;
 - c) il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco (qualora abbia una capienza superiore alle 100 persone);
 - d) una dotazione dei parcheggi privati non inferiore a mq. 1/mq. di superficie utile del locale della sala giochi, con un minimo di mq. 30;
 - e) non essere comunicante con nessuna altra attività, circoli od abitazioni private;
 - f) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altro disposizione in materia, con particolare riferimento alla legge 13/89 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 236/89;
 - g) essere dotati di superficie illuminante pari a 1/10 della superficie totale ed una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento, opportunamente distribuita, per favorire il ricambio d'aria, altezza minima di metri 3,00, derogabili a metri 2,70 qualora all'interno vi siano meno di cinque dipendenti. Per gli spazi accessori l'altezza minima dovrà essere di metri 2,40. Tutti i locali dovranno rispettare i requisiti igienico sanitari, di sicurezza, prevenzione antincendio e antinfortunistica degli ambienti di lavoro;
 - h) essere dotati di adeguati servizi igienici. Qualora, all'interno della sala giochi, come attività complementare esista un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinata dal successivo art. 9, almeno un servizio igienico dovrà essere dedicato ad uso esclusivo del personale addetto. L'anti-wc di quest'ultimo servizio igienico, dovrà essere attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria con comando di apertura non manuale (pedale, fotocellula, ginocchio, ecc.), sapone liquido, asciugamani monouso. Il vano wc dovrà avere una superficie minima di mq. 1,20, con lato minimo di almeno un metro ed altezza non inferiore a metri 2, 40. nel caso sia sprovvisto di finestra, è ammessa l'illuminazione artificiale e l'aerazione con impianto ad estrazione dell'aria.

Art. 7 - Distanze

- 1. Le sale gioco devono avere una distanza minima dai seguenti luoghi sensibili: scuole, ospedali, chiese e da altri luoghi di culto non meno di metri 100;
- 2. Al solo fine di salvaguardare la quiete pubblica, la sicurezza e le problematiche riguardanti la viabilità, i locali devono avere una distanza minima da altre analoghe attività, di metri 100;
- 3. Le distanza sono calcolate tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve compreso tra le due porte di accesso principale;
- 4. In caso di forza maggiore, o per altri gravi motivi discrezionalmente valutabili può essere concessa l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi in deroga alle previsioni di cui al comma precedente;
- 5. Si considerano cause di forza maggiore:
 - a) l'inagibilità dei locali dichiarata dalla Pubblica Autorità;
 - b) l'idoneità igienico sanitaria dei locali, non sanabile mediante interventi di natura edilizia

- ed impiantistica, accertata dall'autorità sanitaria;
- c) la risoluzione contrattuale dovuta a comprovate cause non imputabili al locatario;
- 5. La sussistenza di una o più delle cause di cui al comma precedente deve essere dimostrata dal richiedente;
- 6. Le norme previste nel presente articolo si applicano per le nuove autorizzazioni e per i trasferimenti.

Art. 8 – Pareri tecnici

- 1. La conformità dei locali alle norme sulla sorvegliabilità e a quelle sull'impatto acustico ai sono autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/00, da tecnico abilitato;
- 2. il rispetto delle norme igienico sanitarie è accertato tramite nulla-osta dell'U.S.L.L. n. 19;
- 3. la conformità dei locali alla normativa urbanistica, alla destinazione d'uso dei locali e alle condizioni di viabilità è accertata tramite i competenti uffici comunali.

Art. 9 – Somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Non è permessa la somministrazione di alimenti e bevande, all'interno della sala giochi ove il gestore non abbia presentato la prevista s.c.i.a., ai sensi dell'art. 9 comma 1) lett. c) della legge regionale 29/07;
- 2. L'eventuale attività di somministrazione ai sensi del predetto art. 9 comma 1) della legge regionale 29/07, sarà svolto con le seguenti caratteristiche:
 - a) la superficie destinata alla somministrazione non potrà superarare il 25% della superficie utile del locale;
 - b) l'attività di somministrazione deve essere meramente accessoria e servente rispetto all'attività di offerta di gioco pubblico;
 - c) non potrà essere pubblicizzata l'attività con la dicitura BAR;
 - d) all'esterno del locale non dovranno essere posti ne tavolini ne sedie;
 - e) l'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello al locale dove si svolge l'offerta di gioco;
 - f) l'area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale stesso.

Art. 10 - Sorvegliabilità

- 1. Al fine del rispetto dell'art 153 del T.U.L.P.S. i locali per essere considerati convenientemente sorvegliabili devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
 - b) Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno;
 - c) Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso;
 - d) Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 7, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge;
 - e) In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità' degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Art. 11 - Prescrizioni

- 1. L'avvio e l'esercizio dell'attività è soggetto al rispetto delle normative urbanistiche, edilizie igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 2. E' fatto obbligo all'esercente:
 - a) di esporre in luogo ben visibile all'interno del locale:
 - l'autorizzazione,
 - il regolamento dei giochi,
 - le tariffe.
 - la tabella dei giochi proibiti dalla legge, emanata dal Questore e vidimata dal Comune;
 - b) gli apparecchi ed i congegni installati devono essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti all'art. 110 del TULPS, la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 18/01/2007;
 - c) il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente nei locali è stabilito dall'azienda U.L.S.S. n. 19, indice di affollamento 0,7 persone/mq.;
 - d) devono essere adottate tutte le cautele necessarie al fine di non creare disturbo alle famiglie limitrofe né in termini di emissioni rumorose né in termini gestionali interni ed esterni al locale;
 - e) è vietato il gioco d'azzardo;
 - f) deve essere fatto osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18, degli apparecchi e congegni previsti nel comma 6 dell'art. 110 del TULPS e il divieto, ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da persona maggiorenne, di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 7 lettere a) e c) del TULPS di tali divieti deve essere data conoscenza al pubblico tramite cartelli ben visibili;
 - g) deve essere provveduto agli adempimenti previsti dalla legge 22/04/41 nr. 633 e successive modificazioni, sulla tutela dei diritti d'autori;
 - h) si dovranno adottare tutte le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - i) è fatto obbligo di rispettare i valori dei livelli massimi di pressione sonora previsti dall'art. 2 del DPCM 16/04/1999 n. 215, procedendo alle verifiche degli stessi ed ai conseguenti adempimenti prescritti dall'art. 3 del DPCM n. 215/99;
 - j) si dovrà esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune;
 - k) si dovranno approntare idonei mezzi antincendio;
 - gli apparecchi o congegni da trattenimento ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici, non possono essere posti su suolo pubblico in concessione o comunque all'esterno degli edifici;
 - m) deve essere data comunicazione preventiva al Comune per istallare giochi tradizionali (carte, bocce, giochi da tavolo, calcetto, tennis da tavolo ecc.) su suolo pubblico in concessione o comunque all'esterno degli edifici;
 - n) non sono ammesse attività di intrattenimento mediante ascolto musica o forme di spettacolo, è consentito istallare impianti di filodiffusione, apparecchi televisivi e radiofonici;
 - o) nel caso in cui il titolare della licenza interrompa l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi, deve dare comunicazione al Comune. Può essere chiesta la sospensione della licenza per un periodo massimo di mesi sei, dopo di che si procede alla revoca dell'autorizzazione;
 - p) il cambio di ragione sociale (per le società di persone, S.n.c. e S.a.s.) o di denominazione sociale (per le società di capitali, S.p.a, S.a.p.a. e S.r.l.) in quanto "segni distintivi" della società, vanno comunicati al Comune.

Art. 12 – Orari e modalità di esercizio

1. Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza. Nella stessa ordinanza o con altri provvedimenti potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete e sui limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.lessi residenziali e dei periodo dell'anno.

Art. 13 - Subingresso

- 1. Per trasferimento delle gestioni o della titolarità di un esercizio si deve intendere rispettivamente, o il trasferimento della gestione ad altri, che l'assumono in proprio, oppure il trasferimento, sempre ad altri, della proprietà dell'esercizio stesso;
- 2. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di una sala giochi, può iniziare l'attività nell'esercizio stesso, solo dopo aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, utilizzando la modulistica predisposta dal competente ufficio, corredata da:
 - a) atto di acquisto o affitto d'azienda registrato all'Agenzia delle Entrate;
 - b) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di possesso dei requisiti morali per svolgere l'attività e della non sussistenza nei propri confronti di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575" (antimafia) da parte del richiedente ed in caso di società da parte di altre persone (amministratori, soci, ecc.) indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998;
 - c) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11;
 - d) attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui agli artt. 6 7 10, tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione;
 - f) copia del documento che consente il soggiorno in base alla normativa vigente (per le persone che non risultano essere cittadini di uno dei paesi della Comunità Europea).

Art. 14 – Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

- 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 4 decadono:
 - a) quando il titolare salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del suo rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
 - b) quanto il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;
 - c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non inizi l'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati motivi di forza maggiore;
- 2. Le licenze possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali, l'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
- 3. Al fine dell'applicazione dell'art. 17 quater del T.U.L.P.S. si prevedono le seguenti sanzioni accessorie:
 - a) prima violazione nessuna sanzione, invio diffida;
 - b) violazione della stessa norma per due volte o norme diverse per tre volte sospensione; dell'attività per un giorno;
 - c) ulteriori violazioni, sospensione dell'attività per un periodo di sette giorni.
- 4. Le licenze possono essere revocate:

- a) quanto il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti mancanti indicati;
- b) nei casi previsto dall'art. 110 del TULPS.

Capo III

Installazione e svolgimento di giochi leciti in attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed in altri esercizi

Art. 15 – Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

- 1. Negli esercizi già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. è possibile istallare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art 110 c. 6 lettera a) e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. senza nessuna formalità, a condizione che:
 - a) il numero di apparecchi da intrattenimento installati, e le modalità di istallazione rispettino quanto stabilito con decreto del Ministero delle Finanze – amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27-10-2003;
 - b) sia esposta, all'interno dei locali, la tabella dei giochi proibiti rilasciata dalla Questura e vidimata dal Comune.

Art. 16 - Giochi leciti

1. Per l'istallazione e lo svolgimento di giochi leciti (carte, bocce, giochi da tavolo, calcetto, tennis da tavolo, ecc.) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nei circoli privati deve essere presentata s.c.i.a. ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e deve essere ritirata la tabella dei giochi proibiti. Detta tabella deve essere tenuta esposta nel locale.

Art. 17 - Esercizio del gioco in altri esercizi

- 1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, nei esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 17 e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione, presuppone l'ottenimento di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- 2. Per ottenere la licenza è necessario che sia presentata specifica domanda, in carta resa legale, con i dati previsti dall'art. 4 comma 2), redatta su modulistica predisposta dal Comune con allegato:
 - a) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata ai sensi dell'articolo 9 della Legge 5.03.1990 n. 46, sottoscritta da un professionista abilitato, anche in relazione al numero di apparecchi elettrici da installare ed al carico massimo consentito;
 - b) planimetria dei locali con indicato il posizionamento degli apparecchi e dei giochi in scala adeguata con indicazione della delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.07.2007;
 - c) marca da bollo ai sensi di legge;
- 3. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo le attività di cui al comma 1 sono equiparati a quelli indicati nell'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto del Ministero delle Finanze amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27-10-2003;
- 4. Le modalità di istallazione dovranno rispettare quanto stabilito dal suddetto decreto;
- 5. Deve essere esposta, all'interno dei locali, la tabella dei giochi proibiti rilasciata dalla Questura e vidimata dal Comune;
- 6. Le norme contenute nei precedenti commi saranno disapplicate nel caso in cui il Ministero delle Finanze approverà una disciplina specifica delle attività oggetto del presente articolo;

Art. 18 – Prescrizioni

1. Le attività di cui al presente capo dovranno rispettare le prescrizioni previste all' art. 11 comma 2 lettera a) punti 2, 3, 4 - dalla lettera b) alla lettera i);

2. E' fatto divieto di istallare, in tutti i pubblici esercizi, le attrazioni inserite nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui al decreto interministeriale 23/04/69 e successivi aggiornamenti, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 18 - Sanzioni

- 1. Fermo restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quater, 110 e 221 del TULPS:
 - a) Le altre violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 al un massimo di Euro 500,00;
 - b) Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91 è revocata.
- 2. Al fine dell'applicazione dell'art. 17 quater del T.U.L.P.S., si prevedono le seguenti sanzioni accessorie:
 - a) prima violazione nessuna sanzione, invio diffida;
 - b) violazione della stessa norma per due volte o norme diverse per tre volte sospensione dell'attività per un giorno;
 - c) ulteriori violazioni sospensione dell'attività per un periodo di sette giorni.

Art. 19 - Norme transitorie

1. Le attività di sale giochi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono confermate, indipendentemente dalle distanze previste all'art. 7, esse dovranno adeguarsi in caso di trasferimento.

Art. 20 - Abrogazioni

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale inerente "Norme in materia di sale giochi e detenzione videogiochi" approvato con delibera C.C. n. 86 del 25 novembre 2004 nonché tutte le altre eventuali disposizioni comunali contrastanti con il presente regolamento.